



Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

municipio@comune.casalvolone.no.it - casalvolone@cert.ruparpiemonte.no.it

ORDINANZA N. 9 DEL 21/05/2026

REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 DELLA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 4 DEL 22/04/2026. PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E MANDATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'IMMEDIATO SUBENTRO GESTIONALE NELLA R.A.F. COMUNALE ONDE SCONGIURARE L'INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO ESSENZIALE

II SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 4 in data 22/04/2026, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con la quale si ordinava alla “Ditta Affidataria” la prosecuzione temporanea della gestione della Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) di tipo A e B di proprietà comunale, al fine di garantire la continuità assistenziale degli ospiti nelle more dell'espletamento delle procedure ordinarie di scelta del contraente;

VISTA la nota formale trasmessa a mezzo PEC dal legale rappresentante della “Ditta Affidataria”, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 20/05/2026 con il n. 2068, “omissis”;

DATO ATTO che nella medesima comunicazione il gestore uscente dichiara “omissis”;

CONSIDERATO che “omissis” sopra descritto, suffragato dagli atti allegati alla nota del gestore, integra una situazione di forza maggiore e di *factum principis* che rende l'ordine amministrativo di prosecuzione coattiva contenuto nella citata Ordinanza n. 4/2026 non più materialmente esigibile né oggettivamente idoneo a preservare l'incolumità e la salute degli ospiti fragili della R.A.F., ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

RILEVATO che la richiesta formulata dalla “Ditta Affidataria” di autorizzare un subentro diretto nella gestione in favore di un operatore economico dalla stessa individuato risulta radicalmente irricevibile e giuridicamente inammissibile, ponendosi in aperto contrasto con il divieto assoluto di cessione del contratto nei contratti pubblici (art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) e con i principi di evidenza pubblica e concorrenza;

RITENUTA la necessità assoluta e indifferibile di intervenire con i poteri extra-ordinem attribuiti al Sindaco dall'art. 50, comma 5, del TUEL per rimuovere il titolo precario in capo al gestore inadempiente e contestualmente attivare i meccanismi tecnici di salvaguardia della struttura, onde evitare che il blocco dei conti della cooperativa uscente si rifletta sulla somministrazione dei pasti e sulle terapie degli utenti;

VISTO l'istituto della revoca del provvedimento amministrativo disciplinato dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, il quale consente la rimozione con effetto ex nunc di un atto ad efficacia durevole in presenza di un sopravvenuto e imprevedibile mutamento della situazione di fatto, quale deve senz'altro considerarsi l'improvvisa e totale paralisi finanziaria del destinatario dell'ordine originario;

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di netta separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa (art. 107 TUEL), l'adozione delle misure contingibili e urgenti volte alla

salvaguardia degli ospiti deve coordinarsi con le competenze gestionali del Responsabile del Servizio, al quale per legge pertiene l'individuazione materiale del contraente e l'esecuzione delle procedure di affidamento sul mercato;

RITENUTO pertanto di dover disporre la revoca dell'Ordinanza n. 4/2026, differendone l'efficacia all'esatto momento del formale passaggio di consegne assistenziali e materiali, al soggetto gestore individuato, anche temporaneamente e d'urgenza, nel rispetto delle previsioni normative di cui al D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- L'art. 32 della Costituzione;
- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- L'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

ORDINA

1. **La REVOCA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 22/04/2026 emessa nei confronti della "Ditta Affidataria", per sopravvenuto e radicale mutamento della situazione di fatto e oggettiva inesigibilità della prestazione.
2. **DI DISPORRE** che la presente revoca spieghi i propri effetti a far data dall'esatto momento della formale affidamento della gestione, anche in via temporanea e d'urgenza, ad altro soggetto gestore, nel rispetto del D.lgs. 36/2023 e consegna a questi della gestione della struttura, al fine di evitare qualsivoglia soluzione di continuità o *vacatio* assistenziale a discapito degli utenti della struttura residenziale.
3. **DI FARE OBBLIGO** alla "Ditta Affidataria" di porre l'immobile, le pertinenze e l'intero compendio strumentale a immediata disposizione dei competenti uffici comunali, con contestuale obbligo di consegna al personale dell'Ente dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), delle cartelle cliniche, dei registri dei farmaci e di ogni altra documentazione sanitaria o amministrativa necessaria a garantire l'incolumità degli ospiti.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio competente affinché prenda atto dello stato di emergenza sanitaria per gli adempimenti gestionali di competenza, nonché alla Giunta Comunale per la definizione degli indirizzi economico-finanziari di protezione del servizio.
5. **DI NOTIFICARE** la presente ordinanza a mezzo PEC alla "Ditta Affidataria" e di trasmetterne copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara, alla Direzione Generale dell'ASL NO e alla locale Stazione dei Carabinieri.

Il Sindaco
Ezio Piantanida